

(N. 746)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1954 (V. Stampato N. 1098)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 SETTEMBRE 1954

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e al dipendente personale di collaborazione, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

Il primo comma, prima parte, dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

Sulla quota degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al presente decreto, spettante ai conservatori dei registri immobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, è dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Gli emolumenti di cui all'articolo 1 sono dovuti per metà al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario e per metà al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano per altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario gli emolumenti che sono ragguagliati al numero delle facciate scritte.

Le modalità per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti in-

dicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non può eccedere i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

Le somme attribuite ai sensi del primo comma al personale di collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente, sono versate, a cura dei conservatori o dei procuratori incaricati del servizio ipotecario, entro trenta giorni dalla loro riscossione, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Nulla è innovato al disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La tabella allegata al decreto è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATA.

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI
DOVUTI ALLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE FORMALITÀ CHE DANNO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI EMOLUMENTI	Importo degli emolumenti (Lire)	NOTE
1	a) Per ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contenga più formalità, compreso il certificato di eseguita formalità, da rilasciarsi a pie', della nota da restituire al richiedente	50	Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540 per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.
	b) Se la formalità importa più di una repertoriazione « a favore » e « contro », per ciascun altro nome repertoriato, oltre il diritto di cui alla lettera precedente	10	
	c) Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto dell'annotazione, fra più persone, oltre l'emolumento di lire 50, per ciascuna di dette persone	10	
	d) Per ogni facciata, scritta a mano od a macchina, delle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione	30	
2	Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'articolo 2834 del Codice civile.	100	
	Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta	30	
3	Semplice ispezione delle partite del repertorio riguardanti una sola persona	50	Non è consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica.
	Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni	25	
4	Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca	50	
5	Ispezione isolata delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata	50	
6	Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato	30	
7	Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona: per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:		Se il certificato riguarda cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.
	a) se il certificato è generale	25	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè, determinati beni)	40	

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE FORMALITÀ CHE DÀNNO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI EMOLUMENTI	Importo degli emolumenti (Lire)	NOTE
8	In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona: a) se il certificato è generale b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determi- nati beni)	30 50 40	Se il certificato riguarda più di una persona per cia- scuna di esse è dovuto un distinto emolumento, fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi cumu- lativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.
9	Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizione, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al n. 1 della presente tariffa	50	
10	Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni: per ogni facciata scritta	30	
11	Copia dei tioli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'articolo 2673 Codice civile: per ogni facciata scritta	30	
12	Per la collazione di copie di atti depositati nelle Conserva- torie, richiesta a norma dell'articolo 746 Codice pro- cedura civile: per ogni facciata scritta	30	
13	Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'articolo 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540 . .	200	
14	Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente	30	

Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 31 luglio 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, in virtù dei quali cessano di avere efficacia, col 31 luglio 1954, le disposizioni contenute nei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati, con modificazioni, con la legge 17 luglio 1951, n. 575;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegato A al presente decreto.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

Art. 2.

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al presente decreto, riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, è dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata:

Sull'importo degli emolumenti eccedenti le lire:

150.000 e non L.	400.000	il 10 per cento
400.000	» » 650.000	il 20 » »
650.000	» » 900.000	il 30 » »
900.000	» » 1.150.000	il 40 » »
1.150.000	il 60 » »

Ai fini della determinazione del contributo, di cui sopra, l'ammontare delle spese di ufficio è stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 3.

Il calcolo del contributo da versare allo Stato è fatto in relazione all'importo degli emolumenti riscossi nell'intero esercizio finanziario, ma l'ammontare del contributo deve essere dai conservatori dei registri immobiliari determinato alla fine di ogni mese e versato nei primi dieci giorni del mese successivo.

Il contributo, nella misura stabilita dall'articolo precedente, è applicabile agli emolumenti riscossi dal primo agosto 1954 in poi, tenendo conto, ai fini della determinazione della aliquota, di quelli percepiti durante il mese di luglio 1954.

Art. 4.

Gli emolumenti indicati nella parte seconda della tabella alligata al presente decreto sono dovuti per la metà al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, in ragione dei giorni di effettivo servizio e con esclusione di quelli di assenza, da qualsiasi motivo determinata.

Le modalità per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non può eccedere la metà dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal compito ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

Qualora la quota di emolumenti, di cui al comma precedente, non raggiunga la media mensile dei diritti e compensi riscossi durante l'esercizio 1953-54 dal personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi delle norme vigenti al 31 luglio 1954, la differenza è temporaneamente corrisposta, a decorrere dal 1° agosto 1954, a titolo di assegno personale riassorbibile, previo conguaglio, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme relative al riordinamento e miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Gli emolumenti spettanti in virtù del presente decreto ai conservatori dei registri immobiliari, ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario ed al personale di collaborazione non sono cumulabili con l'indennità di funzione e l'assegno perequativo.

Art. 6.

Le norme per la contabilizzazione e per la erogazione degli emolumenti riscossi in base al presente decreto saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Il rendiconto della gestione degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario ed al personale di collaborazione delle conservatorie, è per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro delle finanze e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

Art. 7.

I conservatori dei registri immobiliari sono tenuti a prestare una cauzione, nell'interesse del pubblico, nella seguente misura:

a) di lire 1.200.000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

b) di lire 1.000.000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Cantanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

c) di lire 800.000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

d) di lire 600.000 per le conservatorie di Massa e Carrara, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

e) di lire 400.000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casalmonteferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, San Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione è stabilita nella seguente misura:

f) di lire 300.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana, Verbania;

g) di lire 240.000 per gli uffici di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri, Volterra;

h) di lire 180.000 per gli uffici di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

i) di lire 150.000 per gli uffici di Lanusei, Nuoro, Oristano, Porto Ferraio e Tempio Pausania.

La cauzione deve essere prestata mediante idonea ipoteca su beni stabili o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

I conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, debbono, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, integrare la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

Per i conservatori e per i titolari degli uffici misti che cessano dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto, da presentarsi alle Camere, per la conversione in legge, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° agosto 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954.

EINAUDI

SCELBA - TREMELLONI - DE PIETRO - GAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A.

**TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI
DOVUTI ALLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI**

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE FORMALITÀ CHE DÀNNO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI EMOLUMENTI	Importo degli emolumenti (Lire)	NOTE
PARTE PRIMA			
EMOLUMENTI			
DOVUTI AI CONSERVATORI			
1	a) Per ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contenga più formalità, compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi a pie' della nota da restituire al richiedente	50	Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.
	b) Se la formalità importa più di una repertoriatura « a favore » e « contro », per ciascun altro nome repertoriato, oltre il diritto di cui alla lettera precedente	10	
	c) Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più di una persona, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto dell'annotazione, fra più persone, oltre l'emolumento di lire 50, per ciascuna di dette persone	10	
	d) Se le note per trascrizione, iscrizione, rinnovazione od annotazione comprendono più di quattro facciate, scritte, a mano od a macchina, per ogni facciata, oltre la quarta	30	
2	Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'articolo 2834 del Codice civile	100	
	Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta	30	
3	Semplice ispezione delle partite del repertorio riguardanti una sola persona	50	
	Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione; per ciascuna formalità ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni	25	
4	Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca	50	
5	Ispezione isolata delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità ispezionata	50	
6	Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato	30	
7	Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona: per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:		Se il certificato riguarda cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.
	a) se il certificato è generale b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè, determinati beni)	25 40	

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO A.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE FORMALITÀ CHE DÀNNO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI EMOLUMENTI	Importo degli emolumenti (Lire)	NOTE
	In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta	30	Se il certificato riguarda più di una persona per ciascuna di esse è dovuto un distinto emolumento, fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.
8	Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona:		
	a) se il certificato è generale	50	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni)	40	
9	Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al n. 1 della presente tariffa	50	
10	Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni: per ogni facciata scritta	30	
11	Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'articolo 2673 del Codice civile: per ogni facciata scritta	30	
12	Per la collazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'articolo 746 Codice procedura civile: per ogni facciata scritta	30	
PARTE SECONDA			
EMOLUMENTI DIVISIBILI A METÀ TRA IL CONSERVATORE ED IL PERSONALE DI COLLABORAZIONE IN RAGIONE DEI GIORNI DI EFFETTIVO SERVIZIO, ESCLUSI QUELLI DI ASSENZA PER MALATTIA O PER ALTRE CAUSE			
13	Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'articolo 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	200	
14	Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente	30	

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri: SCELBA.